

INFORMAZIENDA

Evidenza delle principali novità intervenute nel mese per la conduzione aziendale informata ed aggiornata

Servizio a cura di

STUDIO CIMINO

Consulente del Lavoro

RISERVATO ALLE AZIENDE ASSISTITE

Lavoro
Fisco
Economia
Giurisprudenza

Agosto 2013



Lavoro

Lavoro: vigilanza, +22% violazioni primi sei mesi dell'anno, raddoppiate irregolarità contributive

Nei primi sei mesi dell'anno gli ispettori del lavoro e i militari dell'arma hanno verificato 72.436 aziende, 44.688 delle quali (il 62%) sono risultate irregolari, con un incremento del 22% di violazioni rispetto all'anno precedente. Più che raddoppiato (+117%) risulta il dato dell'evasione contributiva accertata, pari a 260.221.379 euro, che evidenzia una maggiore capacità dei servizi ispettivi del Ministero di indirizzare l'attività di controllo verso obiettivi mirati, individuati anche attraverso una efficace analisi dei dati esistenti nelle banche dati disponibili. La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro rende noti i risultati dell'attività di vigilanza svolta nel I semestre 2013 dai Servizi Ispettivi territoriali e dai Nuclei Carabinieri. Quanto alle tipologie di irregolarità riscontrate, si conferma la concentrazione dell'attività di vigilanza verso forme di irregolarità "sostanziale" nella gestione dei rapporti di lavoro. Continua ad essere stabile (+1%) il dato dei lavoratori totalmente in nero intercettati dagli ispettori del lavoro e dai Carabinieri dei NIL (22.992) e crescono, invece, in modo consistente (+39%) i fenomeni di abuso nell'uso delle tipologie lavorative flessibili che mascherano fenomeni di lavoro subordinato, come le collaborazioni a progetto, le associazioni in partecipazione non genuine e le finte partite Iva. In controtendenza, con una diminuzione del 25 %, le violazioni in materia di orario di lavoro (9.705 violazioni) dato riconducibile alla contrazione delle ore lavorate nell'attuale periodo di difficile congiuntura economica.

RIEPILOGO NAZIONALE

Periodo

Aprile - Giugno 2013

R E G I O N I	numero colonna	1	2		3	4	5	6	7	8	9	
	SETTORE DI INTERVENTO	PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE ISPEZIONI			LAVORATORI CUI SI RIFERISCONO GLI ACCERTAMENTI	PARTICOLARI CATEGORIE DI LAVORATORI						
		NUMERO ISPEZIONI EFFETTUATE	NUMERO ISPEZIONI IN CUI SONO STATI CONTESTATI ILLECITI	PERCENTUALE DI ISPEZIONI IN CUI SONO STATI CONTESTATI ILLECITI RISPETTO AL NUMERO DI ISPEZIONI EFFETTUATE		POSIZIONI LAVORATIVE VERIFICATE	LAVORATORI CUI SI RIFERISCONO LE IRREGOLARITÀ ACCERTATE	TUTELA MINORI (numero lavoratori interessati dalle sole violazioni penali)	LAVORATORI EXTRACOMUNITARI CLANDESTINI	TUTELA GESTANTI E LAVORATRICI MADRI (numero lavoratori interessati dalle sole violazioni penali)	PARITÀ UOMO DONNA E FENOMENI DISCRIMINATORI (numero lavoratori interessati dalle sole violazioni penali)	Imponibile evaso (non omesso) accertato. Euro
RIEPILOGO NAZIONALE	AGRICOLTURA	1.319	820	62%	1.795	1.064	6	14		4	-	1.899.639
	INDUSTRIA	3.480	2.696	77%	8.232	3.924	32	126		19	4	49.126.126
	EDILIZIA	11.076	8.355	75%	16.240	4.542	10	34		-	-	8.793.983
	TERZIARIO	16.827	13.245	79%	29.066	16.757	106	106		63	-	85.943.305
	TOTALE	32.702	25.116	77%	55.333	26.288	154	281		86	4	145.763.053

77% % Aziende irregolari su aziende ispezionate

TIPOLOGIE LAVORO IRREGOLARE										IMPORTI SANZIONATORI INTROITATI Euro				VIOLAZIONI PREVENZIONISTICHE
MAXISANZIONE PER IL LAVORO NERO	PERCENTUALE DI MAXISANZIONE PER IL LAVORO NERO RISPETTO AI LAVORATORI CUI SI RIFERISCONO LE IRREGOLARITÀ ACCERTATE	APPALTI ILLECITI E FENOMENI INTERPOSITORI, SOMMINISTRAZIONE ILLECITA (n. lavoratori coinvolti)	RIQUALIFICAZIONE RAPPORTI DI LAVORO (n. lavoratori coinvolti)	RIQUALIFICAZIONE RAPPORTI DI LAVORO AUTONOMO IN EDILIZIA (n. lavoratori coinvolti)	DISCIPLINA IN MATERIA DI ORARIO DI LAVORO (numero lavoratori interessati dalle violazioni)	AUTOTRASPORTO (numero lavoratori interessati dalle violazioni)	DIFFIDE (art. 13 DLGS 124/04) E SANZIONI PAGATE IN MISURA RIDOTTA (art. 16 L. n. 68/1991)	PRESCRIZIONI OBBLIGATORIE	IMPORTO SANZIONI PAGATE A SEGUITO DI O.I.	TOTALE IMPORTI INTROITATI				
631	59%	49	116	-	35	6	868.842	22.715	384.044	1.275.601	69			
1.881	48%	577	400	4	533	186	1.350.644	631.286	567.848	2.549.777	517			
2.405	53%	181	114	220	153	61	2.685.013	2.911.666	725.880	6.322.558	5.563			
7.518	45%	471	3.972	46	1.682	1.722	7.113.182	1.023.119	3.540.891	11.677.192	1.593			
12.435	47%	1.278	4.602	270	2.403	1.975	12.017.681	4.588.785	5.218.663	21.825.129	7.742			



Ministero Lavoro: Oltre 190mila piccole e medie imprese interessate ad assumere giovani grazie agli incentivi previsti dal Decreto Lavoro

Sono oltre 190mila (di cui 54mila operanti nel Mezzogiorno) le imprese con 1-49 addetti orientate ad utilizzare gli incentivi previsti dalla Legge di conversione del Decreto Lavoro approvata ieri in Parlamento per assumere giovani a tempo indeterminato nei prossimi 12 mesi. Si tratta del 13% delle piccole e medie imprese fino a 49 addetti. Questo è il principale dato che emerge da una rilevazione ad hoc eseguita dall'Unioncamere, su richiesta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nell'ambito dell'indagine trimestrale Excelsior. L'analisi è diretta a valutare il grado di conoscenza degli incentivi previsti dal Decreto Lavoro presso le imprese e soprattutto il loro interesse ad utilizzarli per assumere giovani (18-29 anni) senza lavoro a tempo indeterminato o per conversioni di contratti a tempo determinato che comportino comunque un aumento complessivo del numero di occupati. Secondo quanto emerso dalla rilevazione, oltre il 76% delle imprese è a conoscenza dell'esistenza degli incentivi, percentuale che supera l'80% per le imprese con 10-49 addetti e per le imprese esportatrici. Circa il 20% delle imprese con 10-49 addetti prevede di usare gli incentivi sicuramente o probabilmente, a fronte del 12% di quelle di più piccola dimensione. Le imprese esportatrici sono più propense ad utilizzare gli incentivi (22%) rispetto a quelle non esportatrici (12%), così come quelle innovatrici, il 23% delle quali prevede di volerne usufruire, a fronte di una quota del 12% di quelle non innovatrici. Considerando solo le imprese da 1 a 49 addetti che contano di utilizzare gli incentivi previsti dalla nuova normativa, il 38% afferma che, in mancanza di essi, non procederebbe ad alcuna assunzione (percentuale che sale al 39% per le imprese del Mezzogiorno e al 40% per le imprese con 1-9 addetti), mentre il 31% si dice pronta ad effettuare immediatamente un'assunzione che era stata programmata per il prossimo futuro. Inoltre, il 15% delle imprese ritiene che gli aiuti determineranno l'assunzione a tempo indeterminato di un giovane che, senza di essi, sarebbe stato impiegato con altra forma contrattuale (tipicamente a tempo determinato). Solo il 15% ritiene che l'assunzione a tempo indeterminato sarebbe avvenuta anche in assenza di incentivi. Tra le imprese che dichiarano di non voler utilizzare gli aiuti, la motivazione prevalente è quella della "non necessità" di una nuova assunzione nei prossimi 12 mesi (88%), con una percentuale relativamente stabile nei diversi settori e per diverse dimensioni aziendali.

Previsioni delle imprese relative all'assunzione nei prossimi 12 mesi di giovani tra 18 e 29 anni utilizzando gli incentivi previsti dal "Decreto lavoro"

Imprese che utilizzeranno l'incentivo	Influenza dell'incentivo per l'assunzione di un giovane a tempo indeterminato (per le sole imprese che intendono usare l'incentivo)				
	Permette assunzione immediata di un nuovo giovane che non sarebbe stato assunto	Permette assunzione immediata di un nuovo giovane la cui assunzione era in programma	Permette l'assunzione di un giovane che altrimenti sarebbe stato assunto utilizzando altre forme contrattuali	Sarebbe stato assunto un nuovo giovane a tempo indeterminato anche senza incentivo	
TOTALE	13,1	38,4	31,4	15,2	15,0
Industria in senso stretto	14,6	35,7	32,2	12,7	19,5
Costruzioni	15,9	40,5	28,6	16,1	14,8
Commercio	11,3	40,2	37,9	12,5	9,4
Turismo	11,2	43,8	21,6	17,8	16,8
Altri servizi	13,1	35,8	31,6	17,2	15,4
RIPARTIZIONE TERRITORIALE					
Nord Ovest	13,3	37,9	31,5	15,3	15,4
Nord Est	13,2	38,0	31,3	15,3	15,4
Centro	13,1	38,4	31,4	15,2	15,0
Sud e Isole	12,9	39,0	31,6	15,0	14,4
CLASSE DIMENSIONALE					
1-9 dipendenti	12,2	40,1	31,1	14,6	14,2
10-49 dipendenti	19,5	31,0	32,9	17,5	18,6

Fonte: Unioncamere - Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior, 2013





Cassa integrazione luglio 2013: -30,3% ma aumentano le domande di disoccupazione e mobilità

Nel mese di luglio 2013 sono state complessivamente autorizzate 80,6 milioni di ore di cassa integrazione, tra interventi ordinari, straordinari e in deroga. Si evidenzia, pertanto, una diminuzione del 30,3% rispetto ai 115,7 milioni di ore utilizzate del mese di luglio dell'anno precedente. Le ore di cassa integrazione ordinaria (CIGO) autorizzate a luglio 2013 sono state 25,3 milioni, il 26,8% in meno rispetto al luglio 2012, quando furono autorizzate 34,5 milioni di ore. In particolare, la variazione tendenziale è stata pari a -30,4% nel settore Industria e -12,6% nel settore Edilizia. Anche per quanto riguarda la cassa integrazione straordinaria (CIGS), si registra un deciso calo delle autorizzazioni rispetto al mese di luglio 2012 -29,2%: infatti, le ore autorizzate sono state 31,6 milioni nel 2013 contro le 44,6 nel 2012. Infine, gli interventi in deroga (CIGD) sono stati pari a 23,8 milioni di ore a luglio 2013, e registrano un decremento del 35,1% se raffrontati con quelli del mese di luglio 2012, nel quale furono autorizzate 36,6 milioni di ore. Per analizzare i dati relativi a disoccupazione e mobilità, si ricorda che da gennaio è cambiata la normativa di riferimento. Considerando che i dati forniti si riferiscono al mese precedente rispetto a quelli della cassa integrazione, cioè dal mese di giugno 2013, e che da gennaio 2013 sono entrate in vigore le nuove prestazioni per la disoccupazione involontaria, ASpI e mini ASpI, le domande che si riferiscono a licenziamenti avvenuti entro il 31 dicembre 2012 continuano ad essere classificate come disoccupazione ordinaria, mentre per quelli avvenuti dopo il 31 dicembre 2012 le domande sono classificate come ASpI e mini ASpI. Per quanto riguarda quindi i dati specifici, si rileva che nel mese di giugno 2013 sono state presentate 96.814 domande di ASpI e 23.857 domande di mini ASpI. Nello stesso mese sono state inoltrate 441 domande di disoccupazione (tra ordinaria e speciale edile), 9.273 domande di mobilità e 373 di disoccupazione ordinaria ai lavoratori sospesi, per un totale di 130.758 domande. Complessivamente, nei primi sei mesi 2013 sono state presentate 829.682 domande, con un aumento del 20% rispetto alle 691.617 domande presentate nel corrispondente periodo del 2012.

La formazione nelle imprese in Italia

Nel 2010, il 55,6% delle imprese italiane con almeno 10 addetti ha svolto attività di formazione professionale per i propri addetti. Nel 2005 la corrispondente quota era pari al 32,2%; la posizione dell'Italia in ambito europeo è quindi notevolmente migliorata, pur rimanendo inferiore alla media europea (66%). La tipologia di formazione più diffusa è rappresentata dai corsi di formazione, adottati dall'84,2% delle imprese. Un quarto delle imprese formatrici svolge solo corsi di formazione obbligatoria (sicurezza sul lavoro, salute, ambiente, ecc.). L'investimento in formazione è maggiore nelle imprese di grandi dimensioni: tra quelle che appartengono alla fascia tra "10-19 addetti" la metà svolge attività di formazione (49,4%), in quella "250-499 addetti" la percentuale è dell'87,7% mentre nelle classi dimensionali superiori si arriva al 90%. La formazione è più diffusa nelle imprese del settore dei servizi finanziari, con oltre il 92,6% di imprese che attiva programmi di formazione. Nel 2010 hanno partecipato a corsi di formazione oltre 3 milioni di lavoratori, ovvero il 36,0% del totale degli addetti; di questi, il 67,3% è rappresentato da uomini e il 32,7% da donne. La maggior parte (il 57,9%) delle imprese formatrici ha indicato quelle tecnico-operative come le competenze professionali da sviluppare o aggiornare con i corsi di formazione.



I motivi che hanno spinto le imprese a non investire nel miglioramento delle competenze dei propri addetti sono vari, ma l'82,6% di esse ritiene che la formazione non sia necessaria semplicemente perché il proprio personale è già qualificato, mentre solo il 26,6% considera troppo elevati i costi della formazione professionale. Il Trentino-Alto Adige presenta la percentuale più alta di imprese che svolgono attività di formazione: il 70,6% in Provincia di Bolzano e il 64,1% in Provincia di Trento. In generale, le regioni del Nord mostrano un'incidenza della formazione al di sopra della media nazionale, mentre le imprese del Centro e del Mezzogiorno si collocano prevalentemente al di sotto della media.



Nuovo incentivo per l'assunzione di lavoratori con almeno cinquant'anni, disoccupati da oltre dodici mesi, e di donne di qualunque età, prive di impiego da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree.

A decorrere dal primo gennaio 2013 è in vigore un nuovo incentivo per l'assunzione delle seguenti categorie di lavoratori:

1. uomini o donne con almeno cinquant'anni di età e *"disoccupati da oltre dodici mesi"*;
2. donne di qualsiasi età, residenti in aree svantaggiate e *"prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi"*;
3. donne di qualsiasi età, con una professione o di un settore economico caratterizzati da un'accentuata disparità occupazionale di genere e *"prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi"*;
4. donne di qualsiasi età, ovunque residenti e *"prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi"*.

L'incentivo spetta per:

le assunzioni a tempo indeterminato;

le assunzioni a tempo determinato;

le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato.

L'incentivo spetta anche in caso di part-time ed è altresì espressamente previsto per l'assunzione a scopo di somministrazione. L'incentivo spetta anche per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, ai sensi della legge 142/2001. In considerazione della loro specialità, l'incentivo non spetta - tra l'altro - per i rapporti di lavoro domestico, intermittente, ripartito, accessorio.

L'incentivo consiste nella riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro.

In caso di assunzione a tempo indeterminato la riduzione spetta per diciotto mesi.

In caso di assunzione a tempo determinato la riduzione spetta fino a dodici mesi.

Se il rapporto viene trasformato a tempo indeterminato la riduzione è riconosciuta per complessivi diciotto mesi.

L'incentivo spetta anche in caso di proroga del rapporto - effettuata in conformità alla disciplina del rapporto a tempo determinato -, fino al limite complessivo di dodici mesi.

Più dettagliate istruzioni sono contenute nella circolare Inps 111/2103.





Il 730 apre ai contribuenti che non hanno più un posto di lavoro Rimborsi sprint direttamente dall’Agenzia delle Entrate invece che dal datore di lavoro

I contribuenti che non hanno più un datore di lavoro e che vantano un credito possono ora presentare il modello 730 ottenendo così in tempi rapidi il rimborso delle imposte versate in più. Dal 2 al 30 settembre 2013, infatti, chi ha percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati nel 2012 ma nel frattempo ha perso il posto di lavoro può presentare il modello 730 a un Caf o a un intermediario abilitato. Così facendo può ottenere in tempi brevi il rimborso delle imposte a credito che verranno restituite direttamente dall’Agenzia delle Entrate. Per velocizzare ancor più i tempi è possibile comunicare il proprio Iban alle Entrate attenendosi esclusivamente alle istruzioni disponibili sul sito internet dell’Amministrazione. La novità, contenuta nel Decreto del Fare (art. 51 bis, comma 4, DI 69/2013), è resa operativa, a distanza di 2 giorni dalla pubblicazione della Legge di conversione in Gazzetta Ufficiale, dal provvedimento del direttore dell’Agenzia. Tutti i passi da seguire sono illustrati nella circolare n. 28/E.

Come funziona il 730 per chi non ha più il lavoro – Possono presentare la dichiarazione dei redditi con il modello 730, invece che con il modello Unico, i contribuenti che hanno cessato il rapporto di lavoro senza trovare un nuovo impiego. Il 730 può essere presentato dal 2 settembre al 30 settembre 2013 per i redditi percepiti nel 2012, rivolgendosi a un Caf, o a un intermediario abilitato (commercialisti, consulenti del lavoro, etc). Per il 2013 questa possibilità è riconosciuta ai soli contribuenti che vantano un risultato finale della dichiarazione a credito mentre dall’anno prossimo sarà allargata anche a chi deve versare le imposte.

Cosa fare per ottenere il rimborso in tempi rapidi – Semplice e rapido l’accredito del rimborso fiscale sul proprio conto corrente bancario o postale. E’ necessario comunicare l’Iban all’Agenzia delle Entrate compilando il modello disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.it, nella sezione Cosa devi fare -Richiedere - Rimborsi – Accredito rimborsi su conto corrente. Il modello deve essere inviato utilizzando i servizi online dell’Agenzia oppure consegnato in un qualsiasi ufficio delle Entrate.

Il provvedimento e la circolare sono disponibili sul sito internet www.agenziaentrate.it all’interno della sezione “Normativa e prassi”.

Nuovi minimi, possibile recuperare in Unico 2013 le ritenute erroneamente subite nel 2012

I contribuenti che rientrano nel “regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità” possono recuperare direttamente in Unico Pf 2013 tutte le ritenute d’acconto erroneamente subite nel 2012 e non solo quelle applicate dagli istituti bancari in relazione ai bonifici relativi a interventi di recupero del patrimonio edilizio e/o di risparmio energetico. L’indicazione arriva con la risoluzione n. 55/E, con cui l’Agenzia risponde alle richieste di chiarimenti in merito a ulteriori casi di ritenute d’acconto erroneamente applicate sui compensi percepiti dai “nuovi minimi” (art. 27, commi 1 e 2, DI n. 98/2011), estendendo così i chiarimenti già forniti con la risoluzione n. 47/E dello scorso 5 luglio.

Soluzione easy in Unico 2013 - I contribuenti che hanno scelto il nuovo regime di vantaggio possono dunque scomputare direttamente nella prossima dichiarazione unificata, evitando così



di presentare istanza di rimborso, anche altri tipi di ritenute erroneamente subite nel corso del 2012. Ciò a patto che siano in regola con gli adempimenti previsti e che le ritenute siano state regolarmente certificate dal sostituto d'imposta. Potranno essere recuperate in Unico 2013, per esempio, le ritenute erroneamente subite sui compensi erogati nei primi mesi di applicazione del nuovo regime; sui compensi erogati nel 2012 in relazione a fatture emesse negli anni precedenti con applicazione della ritenuta prevista per il vecchio regime dei minimi; quelle subite sulle indennità di maternità corrisposte dalle casse di previdenza e dall'Inps.

Come recuperare le ritenute - Per recuperare le somme valgono, in pratica, le indicazioni già fornite con la risoluzione n. 47/E. In particolare, i contribuenti interessati dovranno indicare il codice "I" nel campo "Situazioni particolari" del frontespizio della dichiarazione e riportare le ritenute complessivamente subite sui ricavi e compensi relativi al regime dei nuovi minimi nel rigo RS33, colonna 2 (utilizzando solo il primo modulo del quadro RS, senza compilare la colonna 1). Le ritenute potranno poi essere scomutate, a scelta, dall'imposta sostitutiva (quadro LM, rigo LM13) oppure dall'Irpef ordinaria (quadro RN, rigo RN32, colonna 4).

In arrivo altri 500 milioni di euro di rimborsi Iva - Da inizio anno restituiti 7,7 miliardi

Nuova boccata d'ossigeno per imprese, artigiani e professionisti. Nelle prossime settimane oltre 3mila imprese riceveranno il rimborso di crediti Iva, per un importo di circa 500 milioni di euro, messi a disposizione dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Con questa ulteriore iniezione di liquidità, sale a circa 7,7 miliardi di euro la somma complessivamente rimborsata da inizio 2013 a oltre 33mila imprese.

Attenzione ai tentativi di truffe in nome del Fisco -Finte ingiunzioni di pagamento a nome dell'Agenzia delle Entrate

Nuovi tentativi di truffa ai danni dei contribuenti. Nei giorni scorsi alcuni cittadini hanno ricevuto degli avvisi contenenti delle ingiunzioni di pagamento da parte dell'Esattoria Agenzia Riscossioni - Ufficio Entrate di Roma".

Non si tratta di comunicazioni ufficiali da parte dell'Amministrazione fiscale, ma di avvisi di una società privata di recupero crediti che, per trarre in inganno i contribuenti, utilizza anche un sito web con una veste grafica simile a quello delle Entrate. L'Agenzia sottolinea di essere completamente estranea a questo tipo di attività, ricorda che il proprio sito ufficiale è www.agenziaentrate.gov.it e invita, inoltre, le potenziali vittime a denunciare ogni tentativo di raggio, rivolgendosi quanto prima a qualsiasi ufficio delle Entrate e alle forze di polizia.

Errori nei versamenti delle imposte - Nel "termine lungo", ravvedimento e sanzioni solo sul non versato - ininfluenti i piccoli errori

Saldo e primo acconto Irpef, Ires e Irap, versati nel "termine lungo" (cioè, entro i 30 giorni successivi alla scadenza) in misura inferiore a quanto dovuto non sono considerati interamente tardivi. Ne consegue che sia le eventuali sanzioni in caso di controlli (30%) sia quelle ridotte previste per il ravvedimento operoso, vanno calcolate solo sull'importo residuo non pagato, senza distinzione fra imposta e maggiorazione dello 0,40%. Acquiescenza non pregiudicata per il contribuente che, in sede di versamento, commette un errore materiale o di calcolo di lieve entità. Infatti, per salvaguardare i comportamenti dai quali traspaia la sua intenzione di



utilizzare le norme che gli consentono di definire in via agevolata la situazione, l'acquiescenza si considererà valida, a patto che provveda a integrare le somme mancanti. Sono questi i principali chiarimenti forniti dalla circolare n.27/E dell'Agenzia delle Entrate che, attraverso praticiesempi, indica al contribuente come sanare gli errori nei versamenti.

Errori nel termine lungo, versamenti comunque tempestivi - Il versamento "insufficiente" delle imposte entro il termine lungo non viene trattato dal Fisco come tardivo *tout court*: quindi, applicazione della sanzione non sull'intero ammontare del tributo ma solo sulla differenza tra quanto versato e quanto dovuto (imposta + maggiorazione dello 0,40%). Per evitare le sanzioni in misura piena (cioè, del 30%), il contribuente può, in ogni caso, ricorrere al ravvedimento operoso. La circolare si sofferma anche su queste ipotesi, chiarendo che gli errori di calcolo non rendono il ravvedimento totalmente inefficace.

Versamento carente, ravvedimento efficace - Il contribuente che si accorge di aver commesso un errore ha a disposizione due scadenze per mettersi in regola attraverso l'istituto del ravvedimento operoso, a patto che l'Amministrazione finanziaria non abbia già iniziato un'attività di controllo.

Potrà, cioè, versare tributi e relativi interessi entro i 30 giorni successivi alla scadenza, beneficiando così dell'agevolazione della sanzione ridotta al 3% dell'importo versato in ritardo, oppure entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione; in questo caso, la sanzione passa al 3,75%. La circolare ha precisato che la sanzione e/o gli interessi versati in misura inferiore al dovuto rendono comunque il ravvedimento perfezionato, con riferimento alla parte dell'imposta - comprensiva o meno della maggiorazione a seconda della data dell'originario versamento - proporzionata a quanto pagato.

Per i piccoli errori di versamento in caso di acquiescenza si può integrare - In linea con i principi di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, l'acquiescenza all'avviso di accertamento si perfeziona anche quando il pagamento è insufficiente, purché la differenza, poi integrata, dovuta a errori materiali o di calcolo, sia lieve, così da evidenziare la volontà del contribuente di definire la situazione.

In vigore il nuovo redditometro

Il Redditoometro (o "accertamento sintetico di tipo induttivo") è lo strumento attraverso il quale il Fisco può stimare il reddito presunto di un contribuente, sulla base delle spese che quest'ultimo ha effettuato, grazie ad una serie di indici fissati a priori, e successivamente convocarlo, per chiedergli di giustificare lo scostamento tra spese effettuate e reddito dichiarato. Il redditoometro, presente già dal 1973, è stato potenziato nel 2010, con il Decreto legge n. 78 del 2010, in vigore nel 2011.

Cosa prevede la norma

L'Agenzia delle Entrate può sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente, sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta. È poi compito del contribuente fornire la "prova contraria", per dimostrare che il finanziamento delle spese effettuate è avvenuto:

- con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta;
- con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte;
- con redditi che non concorrono alla formazione del reddito imponibile.

Come funziona

L'accertamento sintetico è ammesso solo quando il reddito complessivo accertabile (reddito presunto) risulta superiore di almeno il 20 per cento rispetto a quello dichiarato (nella versione precedente del redditoometro tale percentuale era pari del 25 per cento).

La determinazione sintetica del reddito viene effettuata mediante un calcolo basato su alcuni "indicatori di capacità contributiva". In pratica, vengono considerate tutte le spese di un certo tipo che sono a conoscenza del fisco le quali vengono moltiplicate per dei coefficienti legati alla "classe" attribuita al contribuente, sulla base di tre caratteristiche:



composizione familiare (single, coppie con e senza figli, monoparentali);
età (fino a 35 anni; 35-64 anni; oltre 65 anni);
area geografica (Nord, Centro, Sud).

La moltiplicazione delle spese per i coefficienti porta alla determinazione del reddito presunto. Dopo averlo determinato, l'Agenzia delle Entrate invita il contribuente a comparire di persona (o per mezzo di rappresentanti), per giustificare lo scostamento tra spese e reddito, fornendo dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento. Successivamente, il contribuente potrà avviare il procedimento di accertamento con adesione.

Il contribuente può controllare preventivamente la congruenza tra spese sostenute e reddito dichiarato tramite Redditest, un software messo a punto dall'Agenzia delle Entrate.

L'avviso di accertamento e la riscossione coattiva

L'avviso di accertamento (ai fini sia delle imposte sui redditi, sia dell'Iva) che l'Agenzia delle Entrate emette, contiene l'intimazione a pagare - entro il termine di presentazione del ricorso - gli importi indicati, oppure il 50 per cento delle maggiori imposte accertate - a titolo provvisorio - nel caso in cui si decida di ricorrere davanti alla Commissione tributaria.

Dopo 30 giorni dal termine utile per il pagamento, la riscossione delle somme richieste viene affidata agli agenti della riscossione, senza notifica della cartella di pagamento ("riscossione coattiva"). In caso di "giustificato pericolo per il positivo esito della riscossione", la riscossione coattiva può essere messa in atto entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento. Infine, l'agente della riscossione è tenuto ad attivare l'espropriazione forzata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.



Le voci di spesa che il redditometro considera rilevanti ed elencate nel decreto del ministero dell'Economia sono

- **Consumi alimentari, bevande, abbigliamento e calzature**
- **Abitazione** (mutuo; canone di locazione; manutenzione ordinaria; acqua e condominio etc)
- **Combustibili ed energia**
- **Elettrodomestici e servizi per la casa** (arredi, biancheria, collaboratori domestici, detersivi, pentole etc)
- **Trasporti** (assicurazioni, pezzi di ricambio, carburanti etc)
- **Automobili** (km medi)
- **Istruzione** (tasse e rette, corsi, libri etc)
- **Comunicazioni** (acquisto smartphone e simili, bolletta telefono etc)
- **Tempo libero, cultura e giochi** (pc e dispositivi tecnologici, internet, giornali e riviste, abbonamenti pay tv, cinema o altro, circoli ricreativi, animali domestici etc)
- **Altri beni e servizi** (barbiere, parrucchiere e istituti di bellezza, pasti e consumazioni fuori casa, gioielleria, assegni periodici corrisposti al coniuge etc)
- **Investimenti** (immobili, beni mobili registrati etc)



Economia

PIL in caduta libera

Il secondo trimestre del 2013 è l'ottavo consecutivo in cui si registra un calo del Pil. Lo comunica l'Istat ricordando che un'analogha situazione non si è mai registrata dall'inizio delle serie storiche, nel primo trimestre 1990. Nel secondo trimestre del 2013 il prodotto interno lordo (PIL), espresso in valori concatenati con anno di riferimento 2005, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, è diminuito dello 0,2% rispetto al trimestre precedente e del 2,0% nei confronti del secondo trimestre del 2012. Il calo congiunturale è la sintesi di diminuzioni del valore aggiunto in tutti e tre i grandi comparti di attività economica: agricoltura, industria e servizi. Il secondo trimestre del 2013 ha avuto una giornata lavorativa in meno del trimestre precedente e lo stesso numero di giornate lavorative rispetto al secondo trimestre del 2012. La variazione acquisita per il 2013 è pari a -1,7%. Nello stesso periodo il Pil è aumentato in termini congiunturali dello 0,4% negli Stati Uniti e dello 0,6% nel Regno Unito. In termini tendenziali, si è registrato un aumento dell'1,4% sia negli Stati Uniti che nel Regno Unito.



Più donne pensionate, ma percepiscono meno degli uomini


Nel 2011, dei 23.686.348 trattamenti pensionistici il 56,4% è stato erogato a donne e il 43,6% a uomini. Le donne, pur rappresentando il 52,9% dei pensionati (8,8 milioni su 16,7 milioni) e più della metà delle pensioni, percepiscono solo il 43,9% dei 266 miliardi di euro erogati (il 56,1% è, infatti, destinato agli uomini). L'importo medio annuo delle prestazioni di titolarità maschile ammonta a 14.460 euro, il 65,6% in più di quello delle pensioni di titolarità femminile, che si attesta a 8.732 euro. In media il numero di trattamenti percepiti è maggiore nelle donne rispetto agli uomini è ciò fa sì che il divario economico di genere si riduca al 43,8% se calcolato sul reddito pensionistico, che risulta pari a 19.022 euro per gli uomini e a 13.228 per le donne. Tra il 2001 e il 2011, i differenziali degli importi medi delle pensioni e dei redditi pensionistici tra uomini e donne sono cresciuti, rispettivamente, di 4,5 e 1,7 punti percentuali. Oltre la metà (53,4%) delle donne percepisce meno di mille euro, contro un terzo (33,6%) degli uomini. Il numero degli uomini (657 mila) che percepiscono un reddito pensionistico mensile pari o superiore ai 3000 euro è di oltre tre volte più elevato di quello delle donne (204 mila). Le disuguaglianze più marcate si osservano tra le regioni del Nord, sia con riferimento agli importi medi delle singole prestazioni sia in relazione al reddito pensionistico dei beneficiari. Il rapporto tra il numero di pensionati e quello della popolazione occupata - rapporto di dipendenza - è a svantaggio delle donne: 91,7 pensionate ogni 100 lavoratrici, a fronte di 55,9 pensionati ogni 100 lavoratori. Il tasso di pensionamento (rapporto tra il numero delle pensioni e quello della popolazione) è superiore nelle donne rispetto agli uomini, e pari rispettivamente a 43,6 e a 35,9

Istat: la fiducia dei consumatori sale ai massimi da due anni

Il clima di fiducia dei consumatori aumenta, ad agosto, a 98,3 da 97,4 del mese di luglio. Migliorano sia il quadro personale (da 98,7 a 98,9) sia, soprattutto, quello economico (da 94,8 a 97,6). Sale anche la fiducia delle imprese, top da agosto 2012. Nonostante l'ultima rilevazione sui consumi mostri ancora un calo significativo delle vendite, oggi arriva una buona notizia per quanto riguarda le prospettive di ripresa economica del Belpaese. Il clima di fiducia dei consumatori continua infatti ad aumentare e ad agosto, affiancato a quello delle imprese. Il primo passa a 98,3 punti dai 97,4 di luglio, raggiungendo il valore più alto da agosto 2011. Nel dettaglio, cresce la fiducia sia sul quadro personale sia soprattutto su quello economico, che tocca il massimo da febbraio 2010 (97,6 punti da 94,8 di luglio). Rimane però una differenza a livello territoriale: la fiducia migliora nel Nordovest, nel Nord-est e al Centro; peggiora nel Mezzogiorno. Anche le componenti che si riferiscono al quadro corrente e a quello futuro sono improntate al miglioramento: i rispettivi indici salgono da 96,1 a 96,9 e da 99,7 a 101,0. L'Istat sottolinea poi che migliorano sia i giudizi che le previsioni sulla situazione economica del Paese: i relativi saldi aumentano passando da -127 a -118 e da -11 a -7. Il tallone d'Achille resta ancora il mercato del lavoro, in effetti le attese sulla disoccupazione, si rileva un relativo peggioramento delle aspettative (il saldo passa da 68 a 72). Peggiorano anche le valutazioni sulla situazione economica della famiglia peggiorano (il saldo dei giudizi passa da -62 a -67), mentre per le attese si registra un leggero miglioramento (da -16 a -15 il saldo). Per i giudizi sul bilancio familiare il saldo diminuisce da -16 a -17. Il saldo sulle opportunità attuali di risparmio registra un calo (da 134 a 121), mentre aumenta quello sulle possibilità future di risparmiare (da -51 a -44). Le valutazioni sull'opportunità di acquisto di beni durevoli migliorano, con il saldo che passa da -102 a -90. Quanto alla fiducia delle imprese, l'indice che sale a 82,2 punti dai 79,8 di luglio toccando il massimo dallo stesso mese 2012. L'Istat segnala progressi per la manifattura e, più intensi, per il commercio al dettaglio (entrambi al top da dicembre 2011) e i servizi di mercato. Sono in lieve calo le costruzioni, che potranno forse contare ora sulle agevolazioni dell'Imu.

CLIMA DI FIDUCIA - TOTALE, ECONOMICO E PERSONALE

Gennaio 2007 – agosto 2013, dati destagionalizzati, indici base 2005=100



Giurisprudenza

Addebito al datore degli oneri di pulizia degli abiti di lavoro

L'onere di provvedere alla pulizia e/o lavaggio degli indumenti di lavoro a carico del datore di lavoro può anche non rinvenire da specifiche disposizioni normative o di fonte contrattuale: tale obbligo incombe sul datore di lavoro anche nel caso in cui dall'espletamento di un appalto o contratto di fornitura si desume l'obbligazione assunta.

Un gruppo di lavoratori operante in un società di ristorazione collettiva multi localizzata che svolge attività a favore di uffici, enti pubblici e privati, sanità e altri, aveva attivato un contenzioso per vedersi riconosciuti individualmente Euro 50,00 mensili quale rimborso delle spese sostenute per il lavaggio degli indumenti da lavoro che invece ritenevano onere a carico del datore di lavoro. In sede di appello, l'azienda risultava soccombente e produceva ricorso per Cassazione. Nella propria difesa, l'azienda aveva sostenuto tra l'altro che tale onere non era desumibile da alcuna norma o disposizione, tantomeno dal CCNL pubblici esercizi che invece specificava l'obbligo di divisa da lavoro solo nel caso di utilizzo di particolari sostanza imbrattanti o corrosive.

Di diverso avviso invece la corte di Cassazione che ha respinto il ricorso in questione: infatti, nei contratti di appalto e fornitura sottoscritti dal datore di lavoro, emergeva la clausola secondo la quale il datore medesimo era obbligato a dotare il personale di "cuffie, grembiuli e divise sempre pulite". Da ciò, scaturisce con evidenza l'obbligazione assunta dal datore di lavoro che se ne deve accollare i relativi oneri.

La contribuzione dovuta su polizze assicurative a favore dei dipendenti

Non è sempre automatica la contribuzione su polizze assicurative stipulate a favore dei dipendenti dal datore di lavoro: la natura di "benefit" va accertata in relazione alle diverse tipologie di copertura dei rischi, se professionali o extra professionali. Lo ha enunciato la Corte di Cassazione in sentenza 2 agosto 2013, n. 18527. La questione esaminata dalla Corte, originava dalla richiesta dell'Inps di contributi dovuti e non versati sui premi pagati per assicurare i rischi professionali ed extraprofessionali dei propri dipendenti. La retribuzione imponibile ai fini previdenziali, prevista dall'art. 12 della legge n. 153 del 1969, c. 1, comprende tutto ciò che in danaro od in natura venga dal datore di lavoro corrisposto in favore del lavoratore in costanza del rapporto di lavoro, con esclusione delle somme erogate per uno dei titoli elencati nel capoverso successivo, a nulla rilevando che l'attribuzione patrimoniale venga effettuata non nelle mani del lavoratore medesimo, ma a terzi estranei al rapporto di lavoro, oppure consista in somme accantonate su fondi previdenziali od assistenziali. Detta attribuzione patrimoniale deve essere causalmente ricollegata (anche latu sensu) al rapporto di lavoro e deve assicurare al lavoratore un bene o un vantaggio economicamente valutabile. Con riferimento alla fattispecie in esame - ha precisato la Corte - la stessa giurisprudenza evidenzia che rientrano nella retribuzione imponibile le somme (continuativamente ed obbligatoriamente) erogate dal datore di lavoro ad una compagnia di assicurazione per il pagamento del premio di una polizza assicurativa dei suoi dipendenti ("terzi" beneficiari del contratto assicurativo) contro i rischi da infortuni extraprofessionali (ossia verificatisi fuori dall'attività lavorativa); mentre non rientrano nella retribuzione imponibile i premi pagati dal datore di lavoro per l'assicurazione dei rischi da infortuni professionali (ossia verificatisi a causa od in occasione dell'attività lavorativa), perché in tal caso il pagamento del premio non costituisce un'integrazione della retribuzione, ma è diretto a soddisfare un'obiettiva esigenza del datore di lavoro di cautelarsi dagli eventuali effetti della propria responsabilità ex art. 2087



cod. civ., o per il fatto dei propri dipendenti . Nel caso in esame, il giudice di merito aveva già accertato che le somme su cui è richiesto il contributo , sono quelle pagate dal datore di lavoro a titolo di premio per polizze stipulate al fine per la copertura dei rischi dei propri dipendenti - professionali ed extraprofessionali - "connessi con eventuali domande risarcitorie". Lo stesso giudice ha ritenuto, inoltre, che detta polizze avrebbero l'obiettivo di integrare le prestazioni derivanti dal sistema previdenziale ed assistenziale, di modo che le stesse non costituiscono integrazione della retribuzione, né comportano trasferimento di ricchezza dall'imprenditore ai dipendenti (pag. 10 della motivazione). Tale accertamento, tuttavia, è stato compiuto senza specifica indagine circa il contenuto dei contratti assicurativi, dei quali viene data una descrizione meno che sommaria. E', invece necessario - ha concluso la Corte - che i contratti vengano valutati sulla base delle pattuizioni ivi specificamente adottate, al fine di verificare se le somme versate all'assicuratore rientrino nella tipologia delle attribuzioni patrimoniali effettuate indirettamente a favore del lavoratore (nel caso che il contratto copra il rischio da infortunio verificatosi fuori dell'attività lavorativa), o in quella dei pagamenti effettuati per soddisfare un interesse diretto ed immediato del datore (nel caso che l'assicurazione copra rischi rientranti nello svolgimento dell'attività lavorativa). In questo secondo caso, infatti, il pagamento del premio non costituirebbe un'integrazione della retribuzione. Ciò statuito , il caso è stato nuovamente rinviato al giudice del merito per lo specifico accertamento in questione .

Mobbing da parte di un altro dipendente e responsabilità del datore di lavoro che rimane colpevolmente inerte

"Integra la nozione di mobbing la condotta del datore di lavoro protratta nel tempo e consistente nel compimento di una pluralità di atti (giuridici o meramente materiali, ed, eventualmente, anche leciti) diretti alla persecuzione od all'emarginazione del dipendente, di cui viene lesa - in violazione dell'obbligo di sicurezza posto a carico dello stesso datore dall'art. 2087 cod. civ. - la sfera professionale o personale, intesa nella pluralità delle sue espressioni (sessuale, morale, psicologica o fisica); né la circostanza che la condotta di mobbing provenga da un altro dipendente posto in posizione di supremazia gerarchica rispetto alla vittima vale ad escludere la responsabilità del datore di lavoro - su cui incombono gli obblighi ex art. 2049 cod. civ. - ove questi sia rimasto colpevolmente inerte nella rimozione del fatto lesivo, dovendosi escludere la sufficienza di un mero (e tardivo) intervento pacificatore, non seguito da concrete misure e da vigilanza (Cass. n. 22858/2008)."



Editore:

Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro
Sindacato Unitario
Via Cristoforo Colombo, 456 - 00145 Roma
Tel. 06/5415742 - Fax 06/5415565
E-mail: segreteria@anclsu.com

Direttore Responsabile:

Francesco Longobardi
Segretario Generale Nazionale Ancl



Tutti i diritti riservati - riproduzione riservata
In caso di estrazione del materiale contenuto nella presente pubblicazione, citare la fonte



